

COMMUNE DE

CHATILLON

PRGC

Cartografia degli ambiti inedificabili

Ai sensi della L.R. 6 aprile 1998, n°11 e Delibera G.R. 422 del 15 febbraio 1999

- Terreni a rischio di inondazione -

CARTOGRAFIA PRESCRITTIVA SU BASE CATASTALE

TAVOLA PI 4a

Il Tecnico Dr. For. Enrico CERIANI

Il Collaboratore Dr. For. Nicole BIONAZ



Scala 1:2.000

Data |Giugno 2004|

Modificato secondo deliberazione n° 1078 del 9 aprile 2004 della Giunta Regionale

ge Regionale 6 aprile 1998, n°11 e relativa deliberazione 15 febbraio 1999, n°422

ciplina d'uso delle fasce di rischio

CIA A:

fascia A è inedificabile, in essa è quindi vietata ogni attività di trasformazione dello stato dei hi o di modifica dell'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio.

no consentite, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente salvo che r le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, esclusivamente le seguenti attività: le occupazioni temporanee, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, finalizzate all'esecuzione di lavori in alveo o sulle sponde o all'attraversamento del corso d'acqua con strutture provvisorie; la realizzazione di opere di derivazione d'acqua e di accessi per natanti;

i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo

di autorizzazione; gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione eventualmente presente,

compatibili con la delimitazione della fascia derivante dall'assetto dell'alveo; la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali che non modifichino i fenomeni idraulici che possono aver luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso;

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità di edifici esistenti.

lla fascia B è vietato ogni intervento che comporti una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della

no consentite, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente salvo che r le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, esclusivamente le seguenti attività: i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo

di autorizzazione; gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione eventualmente presente; la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso; le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie e di volume, interessanti attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; la realizzazione di aree sportive o desinate all'attività ricreativa o agrituristica comprese delle strutture

